

TRIBUNALE DI TREVISO

* * *

Composizione della crisi da sovraindebitamento di "**SOSSAI ANNA**", nata a Treviso il 23.04.1963 e residente a Spresiano (TV), Via Calessani n. 117, C.F. SSSNNA63D63L407U.

*

Giudice: dott.ssa Caterina Passarelli

Professionista nominato all'assistenza con compiti dell'Organismo di

Composizione della crisi da sovraindebitamento: dott.ssa Cristiana Beraldo

*

ATTESTAZIONE AGGIORNATA SULLA FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI ACCORDO O PIANO

(ART. 9 C. 2° LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3)

La sottoscritta Cristiana Beraldo, dottore commercialista in Treviso, Via Tolpada n. 1, con riferimento al provvedimento del G.d. del 13.04.2017, depositato in Cancelleria il 20.04.2017, con il quale lo stesso Tribunale ha nominato la sottoscritta professionista ad assistere la "Ricorrente" per la composizione della crisi da sovraindebitamento, Legge 27 gennaio 2012, n. 3,

premesse

- che in data 28.04.2017 è stata depositata l'accettazione dell'incarico;
- che in data 14.11.2017 è stato depositato l'accordo di composizione della crisi completo di attestazione sulla fattibilità della proposta;
- che con provvedimento del 29.12.2017, la S.V. Ill.ma ha chiesto l'integrazione della documentazione prodotta con particolare riferimento alla "Natural Center s.n.c. di Sossai Anna e di Luisella Pelos" - di seguito semplicemente "Natural Center" - e alla liquidazione della quota spettante al socio uscente Luisella Pelos;
- che in data 04.01.2018, la ricorrente ha integrato la documentazione così come richiesto, producendo altresì atto di transazione sottoscritto in data 18.12.2017 dalla stessa e la Sig.ra Pelos nonché scrittura privata del 27.12.2017 sottoscritta tra la ricorrente e la Sig.ra Mariagrazia Sossai. Con l'atto del 27.12.2017

CARTELLINA N. 359

CRISTIANA BERALDO
DOTTORE COMMERCIALISTA
Via Tolpada n. 1
31100 - TREVISO
Tel. 0422/412212
Fax 0422/590414

Atto n. 3

SOSSAI ANNA

Giudice Designato:

DOTT.SSA CATERINA PASSARELLI

TRIBUNALE DI TREVISO

12 GEN. 2018

Depositato in cancelleria

denominato "contratto di accollo", quest'ultima si accolla, subordinatamente all'omologazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il debito assunto in data 18.12.2017 dalla Sig.ra Anna Sossai nei confronti della Sig.ra Luisella Pelos;

- che con provvedimento del 08.01.2018, la S.V. Ill.ma, vista la documentazione prodotta, ha ravvisato la necessità di acquisire una integrazione dell'attestazione sulla fattibilità del piano fornendo elementi utili anche sulla solvibilità del soggetto accollante;

Ciò premesso, la scrivente

presenta

attestazione aggiornata sulla fattibilità della proposta di accordo o piano.

Essa si compone dei seguenti paragrafi:

- 1) Causa R.G. 10951/2015 pendente tra "Natural Center s.n.c. di Sossai Anna e Luisella Pelos" e Pelos Luisella;
- 2) Solvibilità della parte accollante, Sig.ra Mariagrazia Sossai;
- 3) Attestazione aggiornata della fattibilità del piano.

*

1) CAUSA R.G. 10951/2015 PENDENTE TRA "NATURAL CENTER S.N.C. DI SOSSAI


ANNA E DI LUISELLA PELOS" E PELOS LUISELLA

Con atto di citazione del 26.11.2015, la Sig. Luisella Pelos conveniva in giudizio la "Natural Center" al fine di ottenere la liquidazione della propria quota sociale nonché la condanna della Sig.ra Anna Sossai al risarcimento dei danni conseguenti.

La "Natural Center" chiedeva il rigetto delle domande svolte dalla Sig.ra Luisella Pelos, controdeducendo di aver patito danni per mancato guadagno derivanti dal comportamento della Sig.ra Pelos.

La causa è tuttora pendente avanti la S.V. Ill.ma.

Nelle more di presentazione dell'accordo di composizione della crisi, le parti hanno tentato di addivenire ad una soluzione transattiva della causa raggiungendo, solo in data 18.12.2017 e quindi successivamente al deposito del piano, l'accordo transattivo, qui allegato sub 1), che, in sintesi, prevede:



- il pagamento, in rate mensili di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a partire dal 20.12.2017 ed entro il giorno 20 di ogni mese, a favore della Sig.ra Pelos della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) a saldo e stralcio della vertenza in argomento e di qualunque altra posizione riconducibile alla "Natural Center";
- il mantenimento in capo alla "Natural Center" di qualsiasi debito della stessa, fatti salvi eventuali debiti assicurativi/previdenziali che potrebbero derivare in ragione dell'appartenza, fino al 29.04.2014, alla compagine sociale della Sig.ra Pelos;
- la rinuncia di entrambe le parti alle domande di risarcimento danni formulate nel corso della causa;
- l'abbandono della causa in argomento mediante mancata comparizione ex art. 309 c.p.c..

A tal proposito si rappresenta come all'udienza del 21.12.2017 le parti non siano comparse.

L'accordo di composizione della crisi prevede l'intervento, tra gli altri, della Sig.ra Sossai Maria Grazia, nata a Treviso il 03.10.1961, sorella della ricorrente.

Ella, infatti, unitamente al padre Sig. Andrea Sossai, si è resa disponibile, al fine di agevolare il buon esito della proposta, a partecipare con il versamento della somma di € 3.250,00, in rate mensili di € 50,00, per 13 mensilità, per 5 anni.

In considerazione dell'intervenuto accordo transattivo del 18.12.2017 tra la "Natural Center" e la Sig.ra Luisella Pelos, la Sig.ra Mariagrazia Sossai, al fine di salvaguardare l'accordo di composizione della crisi, si è accollata il debito della sorella sottoscrivendo, in data 27.12.2017, l'accordo qui allegato sub 2).

L'accollo del debito, subordinato all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi, prevede:

- ✓ il pagamento della somma convenuta in sede di transazione tra la ricorrente e la Sig.ra Pelos di € 8.000,00, in rate mensili di € 250,00 cadauna;
- ✓ l'impegno a mantenere indenne la sig.ra Anna Sossai dall'obbligazione assunta verso la Sig.ra Pelos.

L'accollo, di fatto, libera la ricorrente dal debito verso la Sig.ra Luisella Pelos.

Si rappresenta, peraltro, che in data 28.12.2017 la Sig.ra Mariagrazia Sossai ha

provveduto al versamento a favore della Sig.ra Luisella Pelos della 1^a rata di € 250,00.

2) SOLVIBILITA' DELLA PARTE ACCOLLANTE, SIG.RA MARIAGRAZIA SOSSAI

Come già anticipato, la Sig.ra Mariagrazia Sossai, nata a Treviso il 03.10.1961 e residente in Spresiano (TV), Via D. Alighieri n. 22/11, codice fiscale SSSMGR61R43L407C, è sorella della ricorrente.

Ella è coniugata con il Sig. Paolo Bettini, nato a Novafeltria (PS) il 05.07.1961, anch'egli residente in Spresiano (TV), Via D. Alighieri n. 22/11, ed ha una figlia economicamente autonoma.

La Sig.ra Mariagrazia Sossai è dipendente presso la società "La Padana s.r.l.", con sede in Istrana (TV), Via Baracca n. 115, C.F.: 01825330267, dall'11.07.2011.

E' assunta con la qualifica di impiegata di concetto di 1° livello con la mansione di addetta contabile e amministrativa. Il suo guadagno mensile netto è di circa € 2.200-2.300, come atteso dagli ultimi n. 5 cedolini prodotti alla scrivente.

Dal modello 730/2017 emerge un reddito complessivo annuo di € 38.121,00 mentre non risulta possedere beni immobili.

La scrivente ha richiesto anche l'esibizione del mod. 730/2017 del coniuge, al fine di meglio definire il perimetro economico della famiglia. Il modello dichiarativo del Sig. Bettini evidenzia un reddito complessivo di € 13.675,00 e la proprietà di due beni immobili (la casa di abitazione e una seconda casa) oltre che di terreni.

Per completezza si precisa che il Sig. Bettini, per l'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale ha in corso un contratto di mutuo che prevede una rata mensile di circa € 470, con il pagamento delle quali egli risulta adempiente.

Considerato, pertanto, che:

- ✓ il reddito complessivo del nucleo familiare è di oltre € 50.000,00;
- ✓ il nucleo familiare è di fatto composto dalla Sig.ra Mariagrazia Sossai e dal coniuge, mentre l'(unica) figlia è economicamente autonoma;
- ✓ la rata mensile del mutuo è modesta in relazione alle entrate mensili della famiglia;
- ✓ la Sig.ra Mariagrazia Sossai non ha alcuna altra pendenza debitoria;

si ritiene che l'accollante, Sig.ra Mariagrazia Sossai, abbia la capacità di poter agevolmente adempiere (i) all'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto di accollo; (ii) all'impegno, già rappresentato nell'accordo di composizione della crisi, al versamento della somma mensile di € 50,00.

3) ATTESTAZIONE AGGIORNATA DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Lo scrivente, professionista nominato all'assistenza con compiti dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento,

considerato che

- l'accollo da parte della Sig.ra Mariagrazia Sossai, solleva la ricorrente dall'obbligazione assunta nei confronti della Sig.ra Luisella Pelos in data 18.12.2017;
- la parte accollante può ragionevolmente ritenersi soggetto solvibile, per le ragioni sopra esposte;
- la fattibilità del piano, così come depositato in data 14.11.2017, può, quindi, dirsi inalterata;

conferma

pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, l'attestazione di attendibile e ragionevole fattibilità della proposta così come depositata il 14.11.2017.

Con osservanza.

Allegati:

1. atto di transazione del 18.12.2017;
2. contratto di accollo del 27.12.2017.

Treviso, 11 gennaio 2018


dott.ssa Cristiana Beraldo

Professionista nominato all'assistenza
con compiti dell'Organismo di Composizione
della crisi da sovraindebitamento

